

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4472

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARACETTI, CERQUETTI, BELLOCCHIO, POCETTI,
ZANINI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI,
MAGRI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI, SPATARO**

Presentata il 19 febbraio 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tiene conto essenzialmente delle richieste elaborate dal Consiglio centrale della rappresentanza militare. Presentandola il gruppo comunista intende non solo valorizzare e dare voce anche in Parlamento al massimo organo elettivo del personale militare ma anche sollecitare in primo luogo il Governo, come tutti i gruppi parlamentari, a confrontarsi con esse per approntare infine un provvedimento legislativo da alcuni anni ormai fortemente atteso dalla categoria dei sottufficiali. La proposta di legge che presentiamo contiene modifiche ed integrazioni alle norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di fi-

nanza. Essa consente, in primo luogo, di dare una risposta efficace al problema dei giovani sergenti che, seppur idonei all'avanzamento al grado di sergente maggiore, debbono essere collocati in congedo perché non vincitori di concorso.

Con l'articolo 1 abbiamo modificato la norma facendo affluire gli allievi sottufficiali presso le Scuole attraverso il superamento di apposito concorso annuale che dovrà accertare l'idoneità fisica, di istruzione e culturale degli aspiranti ad intraprendere la carriera di sottufficiale.

Conseguentemente la formazione iniziale di tipo nuovo dei sottufficiali è stata contratta in due anni, eliminando gli esperimenti presso i reparti ed introducendo l'istruzione amministrativa perché il sottufficiale diventerà comandante e as-

solverà incarichi che necessitano di cognizioni di diritto pubblico, tenendo presente che la prospettiva di carriera sfocia nel ruolo tecnico-amministrativo-operativo degli ufficiali.

Il sergente dopo un anno di permanenza nel grado transita in servizio permanente eliminando l'eccesso di precariato sofferto dai sergenti delle Forze armate e gradi equiparati, fornendo maggiore certezza nel diritto e nel futuro del sottufficiale (articolo 2). Con l'articolo 2, inoltre, le precedenti norme valide per i sergenti sono state adattate agli allievi sottufficiali nel grado di caporal maggiore volontario ed equiparati nelle ipotesi di non idoneità a rivestire grado di sergente, con la riserva di posti del cinque per cento in tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e in tutte le aziende, enti ed istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in analogia alla disciplina prevista per i volontari di leva, di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958. Tra l'altro, in questo articolo 2 è stato ribadito il premio di congedamento, che segue la disciplina generale del trattamento per fine rapporto di lavoro, da corrispondere ai caporal maggiori volontari non idonei al grado di sergente. Sempre con l'articolo 2 è stato previsto, altresì, che l'allievo sottufficiale impedito, e che non può essere valutato, possa continuare il servizio con rafferme annuali rinnovabili, fino al cessare delle cause impeditive.

Con l'articolo 3 abbiamo introdotto un nuovo profilo per l'avanzamento dei sottufficiali che avviene ad anzianità e per pubblico concorso.

Con l'articolo 4 è stato disciplinato il metodo di valutazione sia ad anzianità, sia per concorso per i quali, comunque, le commissioni di valutazione ed avanzamento dovranno fornire il giudizio di idoneità. Per i vincitori di concorso, dopo il giudizio di idoneità, vale ai fini della graduatoria per il quadro di avanzamento per concorso, il punteggio conseguito nelle prove scritte ed orali dell'esame.

Per premiare i concorrenti che sottopongono a pubblica verifica le loro capacità professionali, le doti di istruzione e culturali è stato ridotto a tre anni il periodo di permanenza nel grado rivestito per i gradi di maresciallo e di cinque anni per il grado di sergente maggiore, con appropriate modificazioni alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, che è sostituita con la tabella allegata alla presente proposta. Quanto precede scaturisce da una nostra autonoma valutazione ma anche dall'ultima delibera emessa nel 1986 dal COCER. Questo organo sottolinea che « Lo strumento principale adottato dalle commissioni di avanzamento per valutare i sottufficiali da promuovere a scelta, è tuttora legato al giudizio attribuito in sede di compilazione e restrizione sulla documentazione caratteristica personale, concettualmente superata e soggetta ad interpretazione ed applicazione discriminate da comando a comando, non essendo i termini di paragone dei soggetti valutati assolutamente omogenei ».

Con l'articolo 5 è stata omogeneizzata la cessazione dal servizio a domanda tra ufficiali e sottufficiali per cui dopo 25 anni di servizio effettivamente prestato la cessazione dal servizio permanente è considerata avvenuta per anzianità, come disposto all'articolo 43, quarto comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, riguardante lo stato giuridico degli ufficiali. Questo articolo consente così di collocare per cinque anni nella posizione di ausiliaria i sottufficiali che dopo un minimo di 25 anni di meritato servizio optano di cessare, a domanda, dal servizio permanente.

Con l'articolo 6 abbiamo voluto fornire maggiori possibilità ai marescialli di transitare nel ruolo tecnico amministrativo-operativo nel grado di tenente, permettendo anche ai marescialli capi di poter concorrere con l'anzianità di un anno di grado al fine, altresì, di disporre in questo ruolo di personale relativamente giovane di età ma rivestito di esperienza che possa, di fatto, percorrere tutta la carriera riservata a questo ruolo fino al

grado di maggiore e con la previsione di impiego al comando delle unità del minimo livello oggi carenti sotto l'aspetto organico, il che non consente il capillare addestramento ed il buon governo del personale per macroscopiche carenze d'ufficiali inferiori, specialmente nell'esercito.

Con l'articolo 7 abbiamo voluto estendere un istituto già previsto per gli ufficiali nell'articolo 32, comma 5, della legge 10 maggio 1986, n. 224, consentendo la promozione al grado superiore di tenente al maresciallo maggiore aiutante o scelto perché l'esiguità della consistenza organica dei ruoli tecnico-amministrativi non consente a tutti i sottufficiali di aspirare al transito per concorso nel ruolo ufficiali nel grado di tenente. Ma la promozione il giorno prima del collocamento in quiescenza non produrrebbe benefici economici per il pensionando. Per dare un premio di fedeltà al servizio è insorta la necessità di estendere l'istituto dell'attribuzione di sei aumenti periodici biennali sullo stipendio in godimento nel grado di tenente. L'istituto dei sei scatti, già previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stato ritenuto efficace per gli ufficiali con l'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Con questo articolo 7 si attua una perequazione giuridica tra ufficiali che anche il COCER ha chiesto nella sopraddetta delibera approvata all'unanimità alla fine dell'anno 1986.

L'articolo 8 abroga la tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, in argomento, e la sostituisce con la tabella C allegata a questa proposta, in conseguenza delle modificazioni illustrate in precedenza.

L'articolo 9 nel modificare le tabelle B/1, B/2, B/3 e B/4 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sposta la frequenza del corso di istruzione generale e professionale (I.G.P.), uniformando per tutti i gradi di sergente maggiore ed equiparati, dopo il quarto anno nel grado rivestito, sollevando da questo obbligo i marescialli

ordinari perché c'è necessità di attuare in tempi ristretti, e periodicamente, gli aggiornamenti a fronte delle rapide mutazioni tecnologiche dei mezzi in dotazione, logistiche, organizzative ed amministrative dello strumento militare. Il corso I.G.P. svolto nel grado di maresciallo ordinario non trova facile esercizio perché da troppo tempo i sottufficiali non sono sottoposti a specifici studi ed aggiornamenti necessari; e si sa che il tempo cancella i ricordi. Il corso di perfezionamento (corso P) di cui alle tabelle B/2 e B/3, risultando pleonastico, è stato eliminato.

Con l'articolo 10 abbiamo inteso abrogare le tabelle e gli articoli che sono incompatibili con la presente proposta.

L'articolo 11 impegna il Ministro della difesa alla emanazione del regolamento di servizio per ogni Forza armata in cui siano disciplinati compiti, attribuzioni, responsabilità e funzioni per tutti i gradi di sottufficiale, tenuto conto del parere del COCER e delle Commissioni difesa delle due Camere.

Con l'articolo 12 sono state dettate norme transitorie, temporizzate e predatate, per sanare i danni provocati dall'iniquo e disomogeneo avanzamento « a scelta » fin qui adottato per l'avanzamento dei ruoli dei sottufficiali.

Con l'articolo 13 è stato agganciato il sottufficiale nella posizione ausiliaria alla dinamica delle retribuzioni per il periodo di 5 anni di detta posizione.

Con l'articolo 14 si sana una penalizzazione per gli ufficiali provenienti dai marescialli immessi nel ruolo tecnico-amministrativo, con l'attribuzione dell'indennità di volo prevista nella misura spettante agli ufficiali, compresi gli ex-marescialli che nel loro grado non la percepivano.

L'articolo 15, infine, sana la variazione di avanzamento degli ultimi sessanta ufficiali dell'ex-ruolo CEMM per cui non era prevista una norma transitoria per il ruolo estinto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Allievi sottufficiali in ferma volontaria).

1. L'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre forze armate previste dall'articolo 1, il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi di concorso annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica con ferma di due anni ».

2. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« La formazione iniziale dei sottufficiali ha durata complessiva di due anni. Essa è articolata in una fase di istruzione tecnico-militare e amministrativa generale di carattere interforze e in una seconda fase di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e Corpi armati ».

3. Il quarto comma dello stesso articolo 7 è sostituito dal seguente:

« I corsi di istruzione ed i corsi di specializzazione o abilitazione professionale sono obbligatori ».

4. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I volontari arruolati hanno lo stato giuridico di militari di truppa in servizio volontario sino alla promozione al grado di sergente ».

ART. 2.

(Sottufficiali in servizio permanente).

1. L'articolo 13 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, promuove i caporal maggiori volontari e gradi equiparati idonei al grado di sergente e, dopo un anno, li immette in servizio permanente ».

2. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al termine della ferma di cui al precedente articolo i seguenti, se giudicati idonei, sono immessi in servizio permanente ».

3. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Ai caporal maggiori volontari giudicati non idonei al grado di sergente sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nella misura del cinque per cento nell'Amministrazione della difesa e nelle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché in tutte le amministrazioni, aziende, enti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

4. Il quarto comma dello stesso articolo 21 è sostituito dal seguente:

« A tutti i caporal maggiori non idonei al grado di sergente compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per

ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio militare comunque prestato ».

5. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. — I caporal maggiori volontari impediti da infermità temporanea, debitamente accertata, o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali e per altra comprovata causa di forza maggiore non possono essere valutati per la promozione al grado di sergente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono valutati per la promozione al grado di sergente ».

ART. 3.

*(Avanzamento dei sottufficiali
in servizio permanente).*

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 26 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per concorso ».

2. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e per concorso e del conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ».

ART. 4.

*(Avanzamento dei sottufficiali
in servizio permanente per concorso).*

1. L'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Le commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento dichia-

rando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio in ventesimi ricavato sulla media dei risultati delle prove scritte ed orali degli esami.

3. I quadri d'avanzamento per concorso sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

4. Al sottufficiale concorrente è data comunicazione del punteggio conseguito e del posto in graduatoria, se idoneo; delle motivazioni del giudizio di non idoneità, se ritenuto non idoneo.

5. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore ».

6. L'articolo 38 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — 1. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per concorso sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge ».

ART. 5.

(Cessazione dal servizio permanente a domanda dopo 25 anni di servizio militare effettivamente prestato).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono aggiunti i seguenti:

« I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza che cessino dal servizio permanente a domanda, dopo aver maturato 25 anni di servizio militare effettivamente prestato, sono collocati nella

categoria dell'ausiliaria, purché in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato. I predetti sottufficiali permangono in tale posizione per un periodo di cinque anni.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono rinunciare, a domanda, al collocamento nella categoria dell'ausiliaria; in tal caso sono collocati direttamente nella riserva anche se idonei ai servizi dell'ausiliaria ».

ART. 6.

(Immissione dei sottufficiali nel ruolo degli ufficiali).

1. Il quarto comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte, in ogni grado, i marescialli maggiori e i marescialli capi e gradi corrispondenti delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialità indicate nei bandi di concorso ».

ART. 7.

(Avanzamento nel grado di tenente all'atto del collocamento in quiescenza).

1. Dopo il primo comma dell'articolo 47, della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente:

« Il maresciallo maggiore aiutante o scelto all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età è promosso al grado di tenente il giorno prima del collocamento in quiescenza; nel grado di tenente sono attribuiti sei aumenti periodici biennali sul nuovo stipendio in godimento ».

ART. 8.

(Sostituzione della tabella C
allegata alla legge 10 maggio 1983,
n. 212).

1. La tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

ART. 9.

(Corsi di istruzione).

1. Nelle condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali di cui alle tabelle B/1, B/2, B/3 e B/4 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nella prima colonna, alle parole: « Maresciallo maggiore » sono aggiunte le seguenti: « Maresciallo capo e gradi corrispondenti ».

2. Il corso di istruzione generale professionale di cui alle tabelle B/1 e B/4 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, rispettivamente per i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito e del Corpo della Guardia di finanza, è soppresso per i marescialli ordinari e reso obbligatorio per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti al compimento del quarto anno di servizio nel grado rivestito.

3. Sono parimenti resi obbligatori i corsi di istruzione generale professionale per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti, al compimento del quarto anno di servizio nel grado rivestito, di cui alle tabelle B/2, B/3 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Il corso di perfezionamento (corso P) per i marescialli ordinari di cui alle tabelle B/2 e B/3, allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è soppresso.

ART. 10.

(Norme abrogate).

1. Le tabelle F/2, G/2 e G/4 allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogate.

2. Gli articoli 14, 16, terzo comma, 17, 18, 19 e 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

ART. 11.

(Regolamento di servizio).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa emana un regolamento di servizio per ogni Forza armata in cui per ogni grado di sottufficiale sono disciplinati compiti, attribuzioni, responsabilità e funzioni, tenuto conto del parere del CO-CER e delle Commissioni difesa delle due Camere.

ART. 12.

(Norme transitorie).

1. I sottufficiali promossi sergenti maggiori di cui alla tabella G/2, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1985, sono promossi nell'ordine di ruolo ad anzianità al grado di maresciallo di terza classe con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di compimento del decimo anno di servizio militare.

2. I sottufficiali promossi marescialli di seconda classe, di cui alla tabella G/4, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, antecedentemente al 1° gennaio 1985, sono promossi, nell'ordine di ruolo ad anzianità, al grado di maresciallo di prima classe, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di compimento del ventesimo anno di servizio.

3. I sottufficiali promossi brigadieri, di cui alla tabella H/1, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, antecedentemente al 1° gennaio 1983, sono promossi nell'ordine di ruolo ad anzianità al grado di maresciallo ordinario con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 1984.

4. I sottufficiali promossi marescialli ordinari, di cui alla tabella H/2, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, antecedentemente al 1° gennaio 1985, sono promossi al grado di maresciallo capo con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di compimento del quattordicesimo anno di servizio dalla nomina a vicebrigadiere.

5. I marescialli capi di cui alla tabella H/3, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nominati vicebrigadieri antecedentemente al 1° gennaio 1962, sono promossi nell'ordine di ruolo ad anzianità al grado di maresciallo maggiore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1980.

ART. 13.

(Sottufficiali in ausiliaria).

1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota aggiunta di famiglia ».

ART. 14.

(Indennità di volo per ufficiali dell'Arma Aeronautica, ruolo specialisti).

1. Il terzo comma dell'articolo 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Ai marescialli di prima classe del ruolo speciale dell'Aeronautica, nominati

tenenti nel ruolo unico specialisti, è attribuita l'indennità di volo prevista dalle disposizioni in materia per gli ufficiali dei ruoli normali e specialisti ».

ART. 15.

(Avanzamento ufficiali dell'ex ruolo C.E.M.M.).

1. L'ottavo ed il nono comma dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando tutti i sottotenenti di vascello non risultino valutati presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione

ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano validi; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma ».

« TABELLA C.

Forme di avanzamento dei sottufficiali.

Gradi o qualifica		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
da	a		
Maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti (1)	Tenente e gradi corrispondenti	Il giorno precedente il collocamento in quiescenza	—
Maresciallo maggiore, maresciallo capo e gradi corrispondenti	Tenenti e gradi corrispondenti	Concorso	1 anno
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Anzianità Concorso	4 anni 3 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità Concorso	4 anni 3 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anzianità Concorso	7 anni 5 anni
Sergente e gradi corrispondenti	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Anzianità	2 anni e 6 mesi

(1) Il maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti può rinunciare, a domanda, al grado di tenente ed optare solo per la attribuzione di sei aumenti periodici sullo stipendio in godimento, all'atto del collocamento in quiescenza.

(2) I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in relazione alle particolari forme di arruolamento, sono promossi ad anzianità dopo un anno e sei mesi di permanenza. »